

Dal mondo

## Mediation Ue: anche in Svizzera prevale il concetto di flessibilità

29 Novembre 2012

La Confederazione elvetica ha deciso di adottare i meccanismi di semplificazione propri degli eurostati

Thumbnail  
Image not found or type unknown

La mediazione nella Confederazione elvetica ha ricevuto un decisivo impulso a seguito della recente riforma del diritto processuale civile. Sui lavori di revisione della normativa previgente si sono riverberati gli effetti prodotti dall'implementazione del ricorso agli strumenti di ADR. Si tratta di mezzi attivati dalle istituzioni dell'Unione europea nel contesto delle politiche finalizzate a garantire a tutti l'accesso alla giustizia. Un diritto consacrato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

### L'intervento della Corte Ue e il diritto alla giustizia

Il diritto alla giustizia, elevato, com'è noto, dalla Corte di giustizia (sentenza 15 maggio 1986 nella causa 222/84) al rango di principio generale del diritto comunitario e sancito, peraltro, dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rappresenta un ineludibile principio di civiltà giuridica. Ancor prima che la direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, rendesse cogente per gli Stati dell'Ue l'attuazione della mediazione in ambito civile e commerciale le istituzioni elvetiche avevano gettato le basi costituzionali per una riforma radicale del sistema giudiziario interno. La modernizzazione del sistema è, in ambito civilistico, mira a prevedere diversi tipi di procedura in funzione delle parti e della lite. L'obiettivo applicare alle controversie di esigua entità e alle questioni di diritto sociale privato (ad es. locazione, lavoro, protezione del consumatore) una procedura snella e flessibile. Un formalismo semplificato, caratterizzato dalla predominanza dell'oralità e da una funzione più attiva del tribunale.

## **La novità dal 2011**

Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore del codice di procedura civile, le parti in lite hanno due opzioni: scegliere liberamente tra la conciliazione statale e la mediazione privata; chiedere in qualsiasi momento la sospensione del procedimento civile per consentire lo svolgimento di una mediazione.

La soluzione extragiudiziarica della lite risponde alla richiesta, condivisa dall'opinione pubblica, di semplificazione e flessibilità dei procedimenti che sovraccaricano ordinariamente la giustizia, congestionando il sistema. Ciò si verifica quando sovente si accompagnano alle complesse questioni di conflittualità normativa o giurisdizionale ovvero alle difficoltà pratiche di ordine linguistico e finanziario.

## **I contenuti della normativa**

Cosa prevede la normativa elvetica in materia? Prima di adire il tribunale, le parti dovranno eseguire un esperimento di conciliazione o far capo a una mediazione. Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione e le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione. La procedura giudiziale rimane sospesa fin tanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

## **Il ruolo dei Cantoni e le materie**

I Cantoni interessati possono incaricare i loro giudici di pace con un'esperienza consolidata e vicini al cittadino di tentare una conciliazione. Di principio la mediazione è adatta per qualsiasi tipo di conflitto in cui le parti desiderano raggiungere una soluzione concordata. La flessibilità e rapidità del procedimento e i costi contenuti rendono lo strumento particolarmente efficace (stando alle stime derivanti da un'indagine condotta nel 2008 da una delle associazioni professionali: 70%) in caso di conflitti:

- per crediti pecuniari;
- nel matrimonio, in famiglia e con i figli;
- tra eredi;
- derivanti contratti di locazione e vicinato;
- nella scuola;
- sul posto di lavoro;

- su questioni fiscal-finanziarie;
- tra parti contrattuali e aziende;
- in ambito pubblico (costruzioni, ambiente);
- tra danneggiati e assicurazioni;
- nei conflitti interculturali;
- sulla riparazione del danno tra autore e vittima.

### **La scelta del mediatore**

Il mediatore è scelto liberamente dalle parti. In genere, il percorso di una mediazione è strutturato sì da garantire che in tutte le fasi del procedimento trovino adeguata valutazione la raccolta delle informazioni e degli argomenti, il chiarimento dei bisogni e degli interessi di tutte le parti, la ricerca di soluzioni opzionali aperte e creative, l'elaborazione di un accordo. Determinanti sono le norme deontologiche delle associazioni professionali (FSA, FSM, CSM e SCCAM) e le norme professionali europee ma questioni specifiche possono essere regolate di comune accordo tra le parti e il mediatore.

La durata della mediazione dipende dalla complessità del caso e dal grado di collaborazione delle parti.

### **Gli obblighi del mediatore**

Il mediatore che intende esercitare la mediazione deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale. Per poter essere iscritto nel registro, il mediatore deve possedere un diploma rilasciato a seguito di una formazione conclusa con il rilascio di un diploma conferito da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi, o da un'istituzione svizzera riconosciuta. Il mediatore, inoltre, deve aver effettuato un praticantato della durata di almeno 80 ore, svolto in Svizzera o in un Paese dell'Unione europea e riconosciuto dall'autorità di vigilanza del Cantone in cui il mediatore intende esercitare.

### **La formazione e l'aggiornamento**

Il mediatore iscritto in un registro cantonale dei mediatori (albo dei mediatori) può esercitare la mediazione senza ulteriori autorizzazioni. Il Codice di Procedura Civile Svizzero non impone ai mediatori di possedere determinati requisiti professionali ma le associazioni assicurano che i mediatori abbiano solida formazione, si attengano alle norme professionali e seguano gli aggiornamenti. Il cittadino di uno Stato membro dell'UE abilitato a esercitare la mediazione nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali previsti dalla legislazione può esercitare la

mediazione in Svizzera a titolo di prestazione di servizi.

### **La funzione e il compenso**

Al contrario del giudice o dell'arbitro, il mediatore non pronuncia alcuna sentenza o giudizio. Quando la mediazione si conclude con l'accordo, le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l'accordo raggiunto in sede di mediazione. L'accordo approvato ha l'effetto di una decisione passata in giudicato. Di norma il compenso del mediatore viene stabilito sulla base di una tariffa oraria o giornaliera che viene concordata all'inizio della mediazione. Le spese della mediazione sono a carico delle parti. Generalmente i costi sono ripartiti tra le parti in modo uguale ma sono possibili accordi differenti previo accordo comune delle parti).

In questioni di filiazione di natura non patrimoniale, le parti hanno diritto ad una mediazione gratuita se non dispongono di mezzi finanziari sufficienti e se la mediazione è raccomandata da un giudice. Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

di

**Antonina Giordano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/mediation-ue-anche-svizzera-prevale-concetto-flessibilita>